

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0154/2004

17 marzo 2004

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto
(COM(2003) 403 – C5-0355/2003 – 2003/0173(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Alexander de Roo

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA.....	22

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 29 luglio 2003 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 – 2003/0173(COD)).

Nella seduta del 1° settembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0355/2003).

Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Alexander de Roo.

Nelle riunioni del 1° dicembre 2003, 9 febbraio e 16 marzo 2004, la commissione ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 45 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Mauro Nobilia (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Alexander de Roo (relatore), María del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Raquel Cardoso, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Saïd El Khadraoui, Jillian Evans (in sostituzione di Patricia McKenna), Anne Ferreira, Jim Fitzsimons, Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Cristina Gutiérrez Cortines, Jutta D. Haug (in sostituzione di David Robert Bowe), Marie Anne Isler Béguin, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raffaele Costa), Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Jacqueline Rousseaux, Yvonne Sandberg-Fries, Karin Scheele, Herman Schmid (in sostituzione di María Luisa Bergaz Conesa, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Françoise Grossetête), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Peder Wachtmeister, Phillip Whitehead e Anders Wijkman (in sostituzione di Giuseppe Nisticò).

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia è allegato.

La relazione è stata depositata il 17 marzo 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 – C5-0355/2003 – 2003/0173(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 403)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0355/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0154/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Gli attuali ritardi nell'attuazione di un mercato liberalizzato nel settore dell'energia elettrica in Europa possono comportare altri ingiusti aumenti del prezzo dell'energia elettrica, derivanti dall'imputazione diretta e indiscriminata ai consumatori da parte dei produttori di energia elettrica dei costi provenienti dal sistema comunitario per lo scambio di

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

emissioni. Ciò potrebbe danneggiare i consumatori e minacciare la competitività delle industrie comunitarie ad intenso consumo energetico. La Commissione si impegna a garantire la piena attuazione in Europa di un mercato liberalizzato nel settore dell'energia elettrica e a compiere nella sua relazione un riferimento particolare all'impatto degli scambi di emissioni e dell'attuazione congiunta dei meccanismi JI e CDM sui prezzi delle quote e dell'energia elettrica in Europa.

Motivazione

In merito ai ritardi nell'applicazione delle direttive sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica nei vari Stati membri, la direttiva sullo scambio di emissioni può potenzialmente comportare un ulteriore incremento dei prezzi dell'energia, con conseguenti significativi danni per la competitività UE, segnatamente per quanto concerne le industrie ad intenso consumo energetico quali quelle della polpa di legno e della carta, del ferro e dell'acciaio, del cemento e della calce, dei prodotti chimici, ecc. La direttiva sull'attuazione congiunta, attraverso l'introduzione di CER ed ERU e la loro conversione in quote comunitarie, potrebbe contribuire a ridurre i costi delle quote comunitarie agevolando così la riduzione dell'impatto potenziale su tali industrie. È fondamentale che tale situazione venga attentamente controllata e che vengano attuati interventi laddove le industrie in questione dovessero risultarne danneggiate. Il presente emendamento rende il controllo parte integrante della relazione della Commissione europea sul funzionamento della direttiva sugli scambi di emissioni.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 4

(4) I crediti connessi ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto saranno disponibili solo dopo l'entrata in vigore del protocollo stesso. Tali meccanismi, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, dovrebbero essere correlati al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma dello stesso, oltre che con gli obiettivi e la struttura del

(4) Tali meccanismi, oltre a poter essere utilizzati dalla Comunità e dagli Stati membri, da imprese e da privati al di fuori del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, dovrebbero essere correlati al sistema comunitario in modo tale da garantirne la coerenza con il Protocollo di Kyoto e con le decisioni adottate successivamente a norma dello stesso, oltre che con gli obiettivi e la struttura del sistema comunitario di scambio e con le disposizioni della direttiva 2003/.../CE.

sistema comunitario di scambio e con le disposizioni della direttiva 2003/.../CE.

Motivazione

Due sono gli argomenti che militano a favore della soppressione della condizione dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Se, in quanto UE, manteniamo questa condizione, ci renderemo più dipendenti dal Presidente russo Putin. L'altro argomento è il fatto che la direttiva sullo scambio di emissioni non contiene alcuna condizione secondo la quale è necessario che il Protocollo di Kyoto sia in vigore. Dobbiamo agire presupponendo che il Protocollo di Kyoto entri in vigore. Il riscaldamento globale è una realtà e non possiamo permetterci di sprecare tempo. Inoltre, l'industria europea deve sapere come affrontare il problema del riscaldamento globale.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 7

(7) Ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate in quel contesto, i crediti di emissione derivanti da attività di progetto cui partecipano centrali nucleari non devono essere utilizzati ai fini dell'adempimento degli impegni del Protocollo di Kyoto. I crediti di emissione derivanti da attività nell'ambito dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura non devono essere convertiti in quote ai sensi della presente direttiva, perché non consentono di ridurre in via permanente le emissioni da fonti.

(7) Ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate in quel contesto, i crediti di emissione derivanti da attività di progetto cui partecipano centrali nucleari non devono essere utilizzati ai fini dell'adempimento degli impegni del Protocollo di Kyoto. I crediti di emissione derivanti da attività nell'ambito dei progetti di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura non devono essere convertiti in quote ai sensi della presente direttiva, perché non consentono di ridurre in via permanente le emissioni da fonti. ***I crediti di emissione derivanti da progetti di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica dovrebbero essere convertiti in quote di scambio a titolo della presente direttiva solo se il progetto soddisfa i criteri e gli orientamenti stabiliti dalla World Commission on Dams (Commissione mondiale sulle dighe), al fine di evitare l'insorgere di significative conseguenze socio-economiche e ambientali, soprattutto a livello di comunità locali, biodiversità ed ecosistemi naturali.***

Motivazione

A differenza dei pozzi di assorbimento, i grandi impianti di energia idroelettrica hanno il potenziale di contribuire permanentemente alla lotta contro i cambiamenti climatici. I grandi bacini idroelettrici comportano però anche veri e propri problemi di natura sociale. Spesso occorre spostare popolazioni e interi villaggi. Vi sono inoltre problemi di carattere ambientale perché, ad esempio, una folta vegetazione comporta un notevole processo di decomposizione e la formazione di metano, che è 32 volte più potente della CO₂. Si propone quindi di seguire le raccomandazioni della Commissione mondiale sulle dighe dell'ONU.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 1 (direttiva 2003/87/CE)

1. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, e in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono convertire, su richiesta di un gestore, le CER e le ERU derivanti dalle attività di progetto in quote nell'ambito del sistema comunitario di scambio nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della presente direttiva. La conversione avviene mediante il rilascio, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale.

1. In applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, i gestori possono cedere CER e ERU fino ad una certa percentuale dell'assegnazione ad ogni impianto nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva. La percentuale viene fissata dagli Stati membri nel proprio piano nazionale di assegnazione ed è compatibile con l'applicazione del principio di complementarità nell'ambito del programma nazionale relativo ai cambiamenti climatici.

Motivazione

L'accordo politico di Bonn e le decisioni di Marrakech riconoscono che le azioni domestiche devono contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di limitazione/riduzione stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ma non prevedono limiti quantitativi all'utilizzo dei meccanismi flessibili.

Coerentemente con tali decisioni, si ritiene che ogni Stato membro abbia la responsabilità di definire il limite entro cui contenere l'utilizzo dei meccanismi flessibili, soprattutto in considerazione delle azioni nazionali intraprese fino a quel momento e delle potenzialità economiche e tecnologiche esistenti per intraprenderne ulteriori.

Per tale ragione si propone che ogni Stato membro stabilisca, nel proprio piano nazionale di assegnazione, un limite all'utilizzo dei meccanismi flessibili che ciascun operatore dovrà rispettare al momento della restituzione delle quote di emissioni. In questo modo si garantisce il rispetto del principio di complementarità fornendo nel contempo agli operatori indicazioni certe su quali siano i limiti posti all'utilizzo dei crediti derivanti da progetti di JI e CDM. La proposta della Commissione europea invece, basata sul criterio "chi primo arriva, meglio

alloggia”, comporta incertezze che potrebbero scoraggiare gli investimenti nei paesi in via di sviluppo e in quelli con economie in transizione.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 bis, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 2003/87/CE)

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri possono, su richiesta di un gestore, convertire le CER derivanti dalle attività di progetto in quote da utilizzare nel sistema comunitario di scambio, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo. La conversione avviene mediante il rilascio, da parte dello Stato membro, di una quota in cambio di una CER detenuta dal gestore interessato nel registro nazionale. Gli Stati membri cancellano le CER che sono state scambiate con quote valide per emissioni durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva.

Motivazione

La Commissione europea ha proposto che i crediti derivanti da progetti CDM possano essere avviati solo nel 2008. Questo emendamento garantisce che i progetti CDM possano essere avviati dal 1° gennaio 2005. Ciò incoraggerebbe l'industria a sfruttare al più presto queste possibilità. Anche a livello ONU si ritiene che sia possibile l'attuazione anticipata dei CDM e che sarebbe opportuno agire come se il Protocollo di Kyoto fosse già in vigore.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 bis, paragrafo 2 (direttiva 2003/87/CE)

2. Quando il numero delle CER e delle ERU derivanti dalle attività di progetto e convertite in quote da utilizzare nel sistema comunitario raggiunge la percentuale del 6% dell'importo totale di quote che gli Stati membri hanno rilasciato per il periodo di riferimento, la ***soppresso***

Commissione procede ad un riesame immediato del sistema. Sulla base di tale esercizio la Commissione può valutare la possibilità di introdurre una percentuale massima, ad esempio pari all'8%, dell'importo totale di quote assegnate dagli Stati membri per il periodo in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Motivazione

Si tratta di un maldestro tentativo della Commissione europea di controllare lo sviluppo dei progetti CDM e JI (attuazione congiunta) della cosiddetta "direttiva di collegamento". Solo quando questo mercato raggiunge il 6% delle quote assegnate, scatta un meccanismo di reazione. Noi non sappiamo quando questo livello sia raggiunto. Meglio introdurre un monitoraggio annuale di questo mercato in via di sviluppo (cfr. emendamento all'articolo 1, punto 9).

La Commissione propone la possibilità di suggerire un tetto assoluto per questo mercato pari all'8% delle quote. Ciò creerà però un problema a livello di complementarità. Alcuni paesi potrebbero consentire l'8% di CDM e JI di impresa e anche un volume cospicuo di CDM e JI governativi. Nel complesso, questi paesi violerebbero la regola della complementarità e il Protocollo di Kyoto. Negli accordi di Bonn-Marrakech e nella stessa direttiva sugli scambi di emissioni, l'UE ha detto chiaramente che intende attenersi all'idea di consentire che il 50% al massimo dello sforzo di riduzione dei gas serra avvenga all'esterno dell'UE e che almeno il 50% della riduzione dei gas serra debba avvenire all'interno (cfr. inoltre emendamento all'articolo 1, punto 9).

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 2003/87/CE)

2 bis. Su richiesta, gli Stati membri possono rilasciare quote per le riduzioni delle emissioni derivanti da attività di progetto unilaterali nel settore dei trasporti ferroviari, con specifico riferimento a quelle che comportano uno spostamento di traffico sulle rotaie. Dette quote vanno assegnate in base agli stessi criteri applicati per il rilascio di ERU.

Motivazione

La direttiva sullo scambio delle emissioni del 13 ottobre 2003, con l'aumento dei prezzi dell'elettricità che ne risulterà, inciderà negativamente sul traffico ferroviario elettrificato,

donde una distorsione della concorrenza a scapito del modo di trasporto rotaia, rispettoso dell'ambiente, giacché, grazie al predetto sistema di scambio, emissioni derivanti dal consumo dei carburanti utilizzati nel trasporto stradale ed aereo non saranno aggravate da corrispondenti costi. Ciò è in contrasto con l'obiettivo della politica dei trasporti, che si prefigge di dirottare il traffico sulle rotaie. Il riconoscimento di progetti unilaterali nel settore dei trasporti ferroviari schiude alle aziende ferroviarie la possibilità di contrastare detti svantaggi tramite attività di progetto riduttrici di emissioni.

L'assegnazione di quote per riduzioni di emissioni comprovate, contestuali a progetti unilaterali, non mancherà di garantire la compatibilità con il sistema di scambio dei certificati di emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

b bis) progetti di produzione di energia idroelettrica. L'unica eccezione a questa deroga riguarda gli impianti con capacità di generazione di 10 MW o inferiore, pienamente conformi ai criteri stabiliti nella relazione 2000 della Commissione mondiale sulle dighe; e

Motivazione

I grandi progetti idroelettrici comportano spesso devastanti conseguenze sociali ed ambientali. I criteri della relazione della Commissione mondiale sulle dighe sono stati stabiliti per prevenire alcune delle peggiori di queste conseguenze, ed è indispensabile che essi siano rispettati. Inoltre, il sistema di scambio di emissioni dovrebbe escludere i crediti derivanti da progetti idroelettrici con una capacità superiore ai 10 MW. La cifra di 10 MW è compatibile con la legislazione UE esistente e gli standard dell'industria.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera b ter) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

b ter) impianti del settore energetico che emettono più di 400 kg CO₂/MWh di elettricità o l'equivalente di emissione termica.

Motivazione

I progetti che sono realizzati non nel settore dell'energia rinnovabile, ma in quello dei combustibili fossili, devono rispondere ad elevati requisiti di efficienza. Non è logico

sostenere progetti che, ad esempio, sostituiscono un impianto fossile ad elevata inefficienza con un impianto avente un'inefficienza leggermente inferiore. All'interno degli Stati membri dell'UE gli impianti fossili ricevono sostegno solo quando rispondono ad elevatissimi criteri di efficienza. Ciò dovrebbe valere anche al di fuori dell'Unione europea.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 ter, paragrafo 4 (direttiva 2003/87/CE)

4. Gli Stati membri provvedono affinché nella preparazione e nella realizzazione delle attività di progetto alle quali partecipano o per le quali autorizzano la partecipazione di entità pubbliche o private e che vengono svolte al di fuori del territorio comunitario, si tenga conto dell'impatto ambientale e sociale di tali progetti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tali progetti vengano sviluppati e realizzati in modo da dare un contributo allo sviluppo sostenibile, oltre che alle esigenze e agli obiettivi specifici di sviluppo dei paesi ospitanti.

4. Lo Stato membro che autorizza entità private e/o pubbliche a partecipare ad attività di progetto sulla base dell'articolo 6 o dell'articolo 12 rimane responsabile del rispetto degli obblighi che ha assunto a titolo del Protocollo di Kyoto e garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e procedure.

Motivazione

L'emendamento allinea il testo agli accordi di Marrakech e sostituisce le attuali disposizioni dell'articolo 11 ter, paragrafi 4 e 5, che vanno al di là delle disposizioni di detti accordi. Ciò tiene pienamente conto della responsabilità dello Stato membro per quanto attiene all'autorizzazione della partecipazione a progetti JI e CDM nell'ambito degli accordi.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 ter, paragrafo 5 (direttiva 2003/87/CE)

5. Nel valutare la possibilità di approvare le attività di progetto conformemente agli articoli 6 e 12 del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso, gli Stati membri garantiscono che le attività di progetto comportino:

soppresso

a) benefici reali, quantificabili e di lungo termine per attenuare il cambiamento climatico;

b) riduzioni delle emissioni aggiuntive

rispetto a quelle che vi sarebbero se non venisse realizzata l'attività di progetto in questione;

c) il trasferimento di know-how e di tecnologie sicure e valide sotto il profilo ambientale.

Motivazione

Le attività di cui ai paragrafi 4 e 5 sono di competenza del comitato esecutivo CDM (CDM Executive Board) e del comitato di controllo (Supervisory Committee), e pertanto non si ritiene necessario una duplicazione di responsabilità.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 17 bis (direttiva 2003/87/CE)

4. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo: *soppresso*

"Articolo 17 bis

Valutazione d'impatto strategica dei programmi nazionali di attuazione dei progetti JI e CDM

Gli Stati membri valutano gli impatti ambientali che possono essere causati dai propri programmi e strategie nazionali per l'attuazione dei progetti e consultano il pubblico prima di adottarli, come stabilito dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 6."

Motivazione

Facendo obbligo agli Stati membri di sottoporre la loro astratta strategia ad una valutazione d'impatto ambientale prima di designare i progetti concreti, soggetti comunque a speciale autorizzazione, la Comunità non fa che frapporre un ulteriore ostacolo burocratico.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 19, paragrafo 3 (direttiva 2003/87/CE)

“Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di conversione delle

“Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di conversione **e di**

CER e delle ERU per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio e riguardo al monitoraggio del livello di conversione raggiunto.”

identificazione delle CER e delle ERU per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio e riguardo al monitoraggio del livello di conversione raggiunto.”

Motivazione

Al fine di rispettare la regola della complementarità, deve essere rintracciabile l'origine dei crediti.

Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Articolo 21 bis (direttiva 2003/87/CE)

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno il meccanismo dell'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti di attuazione congiunta e del meccanismo per lo sviluppo pulito.”

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno il meccanismo dell'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti di attuazione congiunta e del meccanismo per lo sviluppo pulito. ***La Commissione riferisce ogni due anni sull'esito dei propri sforzi. Occorre rafforzare le rappresentanze dell'UE nei paesi ad economia in transizione e nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto dotandole di esperti in materia di scambio di emissioni. Inoltre si dovrebbero costituire in loco gruppi di lavoro comuni per consentire la rapida trasmissione delle informazioni necessarie.***”

Motivazione

I meccanismi basati sui progetti acquisteranno crescente importanza nei prossimi anni e

decenni, e per molti paesi ad economia in transizione e in via di sviluppo diventeranno importanti fonti di reddito. Inoltre, il trasferimento di tecnologia ad essi connesso si rifletterà sulla qualità della crescita, cioè in breve sulla sostenibilità. Perciò è importante che la politica del clima e la politica dello sviluppo siano fin d'ora legate l'una all'altra.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 2003/87/CE)

8 bis. All'articolo 25 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Prima che i paesi terzi di cui all'Allegato B al Protocollo di Kyoto abbiano ratificato il Protocollo, possono essere conclusi accordi con le autorità regionali di questi paesi per garantire il reciproco riconoscimento delle quote di scambio tra il sistema comunitario e sistemi obbligatori di scambio di emissioni di gas a effetto serra, che limitano le emissioni assolute, stabiliti da dette autorità."

Motivazione

Tale emendamento si riferisce alla situazione politica dell'Australia e degli USA. In Australia, quattro province vogliono introdurre massimali assoluti sulle proprie emissioni di gas ad effetto serra a seguito del Protocollo di Kyoto. Lo stesso dicasi per 10-12 Stati nei dintorni di New York nel nord-est degli USA e per i tre Stati americani sulla costa occidentale, California, Washington e Oregon. L'emendamento offre loro sostegno politico contro i governi nazionali che, per il momento, si rifiutano di firmare il Protocollo di Kyoto.

E' vero che i paesi dell'Allegato B che non hanno ancora ratificato il Protocollo di Kyoto non avranno unità nazionali che sarebbero preziose per i paesi che lo hanno ratificato. I sistemi obbligatori in questi paesi non sarebbero in grado di vendere unità nazionali al sistema UE finché questi paesi non avranno ratificato il Protocollo. Tuttavia, il riconoscimento consentirebbe ai sistemi di acquisire quote dal sistema UE, permettendo ai loro obiettivi assoluti di essere conseguiti in modo più efficace sotto il profilo dei costi e rafforzando la propria partecipazione agli sforzi internazionali per far fronte ai cambiamenti climatici. La Commissione europea deve mettere a punto le modalità tecniche che consentano di collegare nelle varie regioni del mondo gli scambi di emissioni. Sono necessarie altre norme per collegare il sistema comunitario "cap and trade" (tetto delle emissioni e spazio al commercio delle quote) al sistema canadese e ad un eventuale sistema giapponese.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA - A) (nuova)
Articolo 30, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) (direttiva 2003/87/EC)

- a) Al paragrafo 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente nuova lettera:

“d bis) l’opportunità e le condizioni in cui mantenere e/o estendere ad altri settori la possibilità per gli Stati membri di rilasciare quote di riduzione delle emissioni derivanti da progetti unilaterali nel settore dei trasporti ferroviari;”

Motivazione

A titolo di compromesso, si propone di limitare per il momento il riconoscimento delle riduzioni delle emissioni derivanti da "progetti interni" al settore dei trasporti ferroviari (cfr. emendamento all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis). In questo caso, si tratta di "progetti verdi" che possono, pertanto, essere considerati come un esperimento. La Commissione dovrebbe quindi esaminare la possibilità di estendere il riconoscimento delle quote di riduzione delle emissioni dai progetti interni ad altri settori nell'ambito della sua relazione sull'applicazione della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni, che dovrà presentare entro il 30 giugno 2006.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)
Articolo 30, paragrafo 3 (direttiva 2003/87/CE)

b) *il* paragrafo 3 è *soppresso*.

b) al paragrafo 3, sono soppresse la prima e la seconda frase e aggiunte le seguenti frasi:

"In particolare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di unità di Kyoto, acquisite al di fuori del sistema comunitario, nonché di CER e ERU scambiate da gestori nell'ambito del sistema non dovrebbe essere superiore al 50% dello sforzo dello Stato membro per conseguire il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni.

Ogni Stato membro pubblica ogni anno il proprio utilizzo effettivo e previsto nonché la conversione di tali crediti e lo comunica alla Commissione. La Commissione

riferisce al riguardo nella propria relazione periodica annuale prevista dalla decisione 2004/XX/CE [relativa ad un meccanismo di controllo delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e all'attuazione del Protocollo di Kyoto] e avanza eventualmente proposte legislative per garantire che l'uso dei meccanismi integri le azioni interne."

Motivazione

Nella direttiva sugli scambi di emissioni, il Parlamento europeo ha ottenuto di tradurre in legge il rispetto da parte dell'UE della regola della complementarità. Almeno il 50% degli sforzi per la riduzione dei gas a effetto serra avverrà all'interno e almeno il 50% all'esterno dell'UE. La Commissione europea propone di sopprimerlo e di sostituirlo con un complicato meccanismo del 6 e dell'8% per i CDM di imprese e il mercato JI. Questo è inaccettabile. Si mantiene quindi il testo originale della direttiva sugli scambi di emissioni, aggiungendo un paragrafo per garantire che si rispetti la norma del 50% interno e del 50% esterno.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Allegato V, punto 13 (direttiva 2003/87/CE)

10. All'allegato V è aggiunto il seguente punto: **soppresso**

“(13) I verificatori accreditati secondo la procedura e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie nel campo delle attività di attenuazione dei gas a effetto serra possono svolgere la funzione di verificatori anche per le attività di progetto nell'ambito del meccanismo di attuazione congiunta realizzate all'interno della Comunità.”

Motivazione

Questo paragrafo della proposta di direttiva non è molto chiaro. I verificatori per le attività di progetto ammissibili a titolo dell'attuazione congiunta, accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001/CE, rischierebbero allora di sostituirsi alle amministrazioni nazionali dell'UE.

MOTIVAZIONE

L'economia UE sulle emissioni diventa globale

Poco prima dell'estate del 2003, il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sugli scambi di emissioni in un accordo di seconda lettura con il Consiglio, sotto l'ispirata guida dell'ex nostro collega Jorge Moreira da Silva.

Ci troviamo ora di fronte alla sfida di tentare di raggiungere un accordo in prima lettura sulla cosiddetta "direttiva di collegamento" che modifica la direttiva sugli scambi di emissioni (direttiva SE). Ciò consentirà alle imprese UE di compensare i propri sforzi di riduzione dei gas a effetto serra utilizzando il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e il meccanismo dell'attuazione congiunta (JI). Un accordo in prima lettura sarebbe ideale per dare alla nostra industria un buon avvio e dimostrare al resto del mondo che Kyoto è per noi importante e che ci comportiamo come se fosse già in vigore.

Il nostro compito è di farlo bene e di farlo anche correttamente, perché creeremo un mercato di circa un miliardo di euro per il primo periodo di impegno. Se l'UE si impegna a una riduzione del 30% di gas a effetto serra entro il 2020, come propongono i governi tedesco e britannico, questo mercato si espanderebbe in progressione geometrica!

Il relatore propone due emendamenti che l'industria UE apprezzerà:

- Eliminare la condizione secondo la quale questa "direttiva di collegamento" avrà inizio solo quando sarà ratificato il Protocollo di Kyoto. In caso contrario, ci renderemo dipendenti dal Presidente russo Putin (il che non farà che aumentare il costo....). Ciò significa inoltre incertezza per l'industria UE. La direttiva SE non è subordinata all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, per cui le nostre imprese avrebbero ancor più difficoltà a soddisfare gli obblighi della direttiva SE. Parti del movimento ecologico sarebbero soddisfatte, ma alcune imprese, soprattutto spagnole, farebbero un'opera di lobby ancor più intensa per invocare la clausola di forza maggiore al fine di sottrarsi alla direttiva SE.
- Dare avvio ai crediti per i CDM nel 2005 e non nel 2008, come propone la Commissione europea. Nella riunione COP 9, svoltasi a Milano, è emerso che l'ONU intende semplicemente comportarsi come se il Protocollo di Kyoto fosse già in vigore. Dovremmo adeguarci a tale linea.

Il relatore propone inoltre un emendamento che piacerà al movimento ecologico:

- I grandi progetti di produzione di energia idroelettrica sono ora consentiti dalla Commissione, ma essi comportano problemi di carattere sociale e ambientale. Per costruire queste dighe occorre spostare persone e villaggi e quando sono costruite nella giungla si inonda l'intera vegetazione, che inizia a decomporsi e ad emettere metano (potentissimo gas ad effetto serra, 32 volte più potente della CO₂). Il relatore propone quindi di ritornare al testo proposto dalla Commissione in una versione precedente della "direttiva di collegamento", secondo la quale i grandi progetti

idroelettrici possono generare crediti purché siano rispettate le raccomandazioni della Commissione mondiale sulle dighe dell'ONU.

Pozzi di assorbimento

La Commissione propone di mettere fuori legge l'utilizzo dei pozzi di assorbimento nel sistema SE dell'UE. Per i governi questa opzione è ancora aperta sotto forma di CDM governativi. I pozzi di assorbimento sono di difficile misurazione; anche a Milano non tutti i dettagli tecnici furono risolti. Tali pozzi non costituiscono una soluzione permanente. Cosa accade inoltre se brucia una piantagione forestale, i crediti di emissioni vengono restituiti? La verifica sarà assai difficile. Il Ministero neozelandese per l'ambiente ha sostenuto nella riunione COP 9 di Milano che i calcoli sui pozzi di assorbimento evidenziano uno scarto del 40%... A parte le argomentazioni ecologiche, vale a dire che l'integrità ecologica del Protocollo di Kyoto andrebbe a farsi benedire, vi sono anche argomenti economici. I pozzi di assorbimento potrebbero diventare talmente abbondanti (dopo il 2012) che il prezzo delle emissioni non sarebbe pari a circa 10 euro a tonnellata, ma solo a 2-3 euro. Ciò significherebbe che l'incentivo finanziario ad ammodernare la nostra industria dal punto di vista ecologico sarebbe sprecato. Dobbiamo renderci conto che l'obiettivo di Kyoto (- 8) è solo l'inizio e saranno necessarie riduzioni molto più sostanziali.

Meccanismo di reazione ed eventuale massimale

La questione più dibattuta sarà la percentuale di reazione del 6% proposta dalla Commissione e l'eventuale massimale all'8%. La presente relazione propone di monitorare il mercato ogni anno per quanto riguarda le JI e le CDM delle imprese e non solo quando viene raggiunto il 6%. Il gruppo di lavoro del Consiglio si colloca sulla stessa linea. Per quanto riguarda il tetto effettivo, il Consiglio è diviso. Sotto la guida di Jorge Moreira da Silva (PPE-DE), il Parlamento aveva ottenuto che il "manuale UE" nella direttiva SE precisasse che i meccanismi di Kyoto potevano solo integrare agli sforzi interni, la cosiddetta norma 50/50. Per essere efficace, dovremmo rendere questa norma più operativa.

Collegamento dei sistemi regionali di scambio al sistema europeo SE

A Milano la delegazione PE ha avuto contatti con gli americani favorevoli a Kyoto. Questi ultimi ci hanno detto che la legge McCain-Lieberman volta a introdurre il regime di SE è stata battuta al Senato USA con 23 voti favorevoli e 55 contrari, ma che sei senatori repubblicani avevano votato a favore. La prossima primavera essi tenteranno ancora e sperano in un risultato più equilibrato. Essi ci hanno inoltre detto che dai 10 ai 12 Stati nei dintorni di New York e 3 Stati della costa occidentale (California, Washington e Oregon) stanno seriamente pianificando di introdurre sul proprio territorio un sistema assoluto "cap and trade" (tetto delle emissioni e spazio al commercio delle quote). Anche 4 province australiane intendono fare lo stesso contro il governo nazionale. Si propone un emendamento, in base al quale i loro sistemi regionali di scambio possono essere collegati al sistema SE europeo. Ciò li aiuterà politicamente, e un giorno anche economicamente, a raggiungere nel modo più efficace gli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra.

Progetti non Kyoto, ovvero di attuazione congiunta nazionale

Alcuni settori dell'industria intendono realizzare cosiddetti progetti ad attuazione congiunta nazionale all'interno dell'Unione europea e poter vendere i propri crediti di emissione. Non si tratta di una buona idea:

- a) i progetti non Kyoto indeboliranno il Protocollo di Kyoto,
- b) l'estensione del sistema SE verso il trasporto, ad esempio, è quello che il PE vuole, ma ciò deve essere effettuato in maniera ordinata per l'intero settore (prima gli aeromobili all'interno dell'UE e poi il resto del settore dei trasporti) e non per alcuni progetti sparsi qui e là nell'UE. Ciò comporterebbe inoltre una burocrazia supplementare per controllare questi progetti di attuazione congiunta.

Quale tipo di progetti sarà realizzato sotto forma di JI e CDM?

Le imprese UE aiuteranno ad ammodernare, ad esempio, l'industria carbonifera cinese. L'efficienza è attualmente pari solo al 23%. Gli impianti carboniferi della Danimarca hanno un'efficienza del 46%. Rafforzare l'efficienza del settore significherà crediti di emissione. Lo stesso vale per il passaggio dal carbone al gas e, beninteso, per la promozione delle energie rinnovabili. Le discariche a cielo aperto emettono una quantità enorme di potente gas metano che esercita un effetto serra. L'adozione di misure per utilizzare correttamente il metano comporterà anche crediti di emissione.

24 febbraio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi basati sui progetti del Protocollo di Kyoto (COM(2003) 403 – C5-0355/2003 – 2003/0173(COD))

Relatore per parere: Rolf Linkohr

PROCEDURA

Nella riunione del 2 ottobre 2003 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Rolf Linkohr.

Nelle riunioni del 1° dicembre 2003, 27 gennaio e 24 febbraio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 39 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Luis Berenguer Fuster (presidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Rolf Linkohr (relatore per parere), Gordon J. Adam (in sostituzione di Gary Titley), María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Jaime Valdivielso de Cué), Ward Beysen (in sostituzione di Marco Cappato), Guido Bodrato, David Robert Bowe (in sostituzione di Norbert Glante), Giles Bryan Chichester, Dorette Corbey (in sostituzione di Harlem Désir), Nicholas Clegg, Concepció Ferrer, Francesco Fiori (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Jacqueline Foster (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Cristina García-Orcóyen Tormo (in sostituzione di Angelika Niebler), Neena Gill (in sostituzione di Myrsini Zorba), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Werner Langen, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Dimitrios Koulourianos (in sostituzione di Konstantinos Alyssandrakis), Helmut Kuhne (in sostituzione di Massimo Carraro), Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Erika Mann, Marjo Matikainen-Kallström, Eryl Margaret McNally, Ana Miranda de Lage, Giuseppe Nisticò (in sostituzione di W.G. van Velzen), Reino Paasilinna, Paolo Pastorelli, Samuli Pohjamo (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Herman Schmid (in sostituzione di Marianne Eriksson, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Alejo Vidal-Quadras Roca e Olga Zrihen Zaari.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Con la proposta in esame s'intende far sì che i crediti derivanti dai cosiddetti meccanismi basati sui progetti, vale a dire l'attuazione congiunta (Joint Implementation - JI) e il meccanismo per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), nel quadro del protocollo di Kyoto, possano essere convertiti in quote di emissione. A tal fine è necessaria una modifica della direttiva, di recentissima adozione, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Dietro a tutto ciò sta la considerazione che ai fini di un processo globale come il cambiamento climatico è indifferente in quale zona del pianeta avvengano le riduzioni delle emissioni. Inoltre generalmente è più economico ridurre le emissioni al di fuori dell'UE anziché al suo interno. I progetti JI si riferiscono notoriamente a paesi industrializzati e a paesi ad economia in transizione (cioè emergenti), i progetti CDM a paesi in via di sviluppo. Il presupposto è comunque che i paesi partecipanti abbiano ratificato il Protocollo di Kyoto. In definitiva quello che avviene è uno scambio: i paesi emergenti o in via di sviluppo ricevono capitali e conoscenze, i paesi europei ottengono crediti per la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra.

Dalle comunicazioni degli Stati membri risulta, fra le altre cose, che a partire dall'inizio del 2005 essi hanno intenzione di investire circa 350 milioni di euro in progetti CDM. Questa cifra è destinata di sicuro ad aumentare ulteriormente non appena sarà stata approvata la direttiva ora proposta.

Che valutazione si può dare della politica climatica fin qui seguita dall'UE? E che ruolo potrebbe svolgere lo scambio di emissioni unitamente alle attività basate sui progetti?

Sulla base di tutte le informazioni di cui disponiamo sugli Stati membri, l'UE mancherà di parecchio il suo obiettivo di Kyoto. Anziché ridurre dell'8% entro il 2010 i gas ad effetto serra, riusciremo ad ottenere solo una riduzione del 5%. Inoltre tale stima non tiene neppure conto di una crescita economica più elevata. Sorprende particolarmente il fatto che nel frattempo anche in Germania le emissioni di gas a effetto serra hanno ripreso ad aumentare. Presumibilmente la Germania non realizzerà l'obiettivo di riduzione del 21% sebbene attualmente, con una riduzione del 19%, sia già molto vicina al traguardo da raggiungere.

Finora i meccanismi flessibili, ed anche l'uso del territorio, hanno un ruolo secondario nelle riflessioni degli Stati membri. Ma se dovesse consolidarsi la constatazione che l'UE non raggiungerà l'obiettivo di Kyoto, l'interesse per i meccanismi flessibili potrebbe aumentare in misura considerevole. Questa direttiva arriva quindi al momento giusto. Nella politica climatica essa avrà forse un ruolo maggiore rispetto a quanto molti non immaginino oggi.

A questo punto tre questioni s'impongono.

La prima riguarda il limite massimo per le attività di progetto (articolo 11 bis, paragrafo 2). CDM e JI devono integrare gli sforzi di riduzione delle emissioni in ambito nazionale, non sostituirli. Si deve evitare che accada che le imprese rinuncino ad investimenti in impianti europei perché se la cavano più a buon mercato svolgendo attività nei paesi in via di sviluppo o in quelli ad economia di transizione. Perciò, all'articolo 11 bis, paragrafo 2, formulato peraltro in modo alquanto complicato, la Commissione propone che i crediti derivanti da

attività di progetto non possano superare il 6% dell'importo totale delle quote. Eventualmente la Commissione potrebbe poi portare tale percentuale all'8%. A tale riguardo il relatore propone di semplificare le cose stabilendo direttamente un valore dell'8%, soggetto a revisione dopo quattro anni.

A questo proposito è forse utile fare un cenno all'ordine di grandezza dei costi. Poiché il 6% delle quote corrisponde a circa il 2% delle emissioni totali nell'anno di riferimento (4017 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂), ai meccanismi basati sui progetti spettano circa 80 milioni di tonnellate. È esattamente un quarto di quei 320 milioni di tonnellate equivalenti di CO₂ che l'UE deve tagliare nel quadro del suo impegno ad una riduzione dell'8%. Sulla base di un valore di 10 euro per tonnellata equivalente di CO₂, il costo di questa misura risulta essere di 800 milioni di euro l'anno. Nel caso di un limite massimo dell'8% la cifra che andrebbe ai paesi ad economia in transizione e in via di sviluppo attraverso JI e CDM supererebbe i 1.000 milioni di euro l'anno. In un periodo post-Kyoto, quando dovremo ridurre ulteriormente le emissioni, in presenza di prezzi della CO₂ più elevati si arriverà facilmente a 10 miliardi di euro l'anno.

La seconda osservazione si riferisce alle attività di utilizzo del territorio (articolo 11 bis, paragrafo 3, lettera b)). La Commissione vuole escluderle dal campo di applicazione della direttiva perché non producono riduzioni durature. Questo rilievo non è però del tutto esatto. Nel caso dei biocarburanti si ottiene una riduzione effettiva della CO₂ quando essi sostituiscono la benzina o il carburante diesel. Inoltre a Marrakesh l'utilizzo del territorio è stato raccomandato quale metodo per la riduzione delle emissioni. La sua eventuale esclusione dovrebbe essere subordinata all'esito della CoP9 che si terrà a Milano.

La terza osservazione riguarda l'articolo 21 bis. I paesi ad economia in transizione e i paesi in via di sviluppo vanno aiutati ad utilizzare meglio e in modo più efficace i progetti JI e CDM. Il relatore propone a questo riguardo una formulazione più chiara.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Ogni Stato membro fisserà un limite alla conversione di CER e ERU nel quadro delle sue strategie nazionali per la realizzazione degli impegni di Kyoto nella maniera che considera appropriata per

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

**garantire il principio di complementarità
che tutti gli Stati membri devono osservare
nell'utilizzazione dei meccanismi di Kyoto.**

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione di non definire un limite. Gli accordi di Marrakech e la direttiva sullo scambio di quote di emissione prevedono un principio di complementarità di carattere qualitativo.

*I termini utilizzati nella direttiva, sia all'articolo 30 che nei considerando, sono i seguenti:
"l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che
costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato."*

In secondo luogo, la direttiva non costituisce il quadro appropriato per fissare le disposizioni relative a come assicurare il completo adempimento del principio di complementarità. Un principio che, senza dubbio, deve essere alla base di ogni applicazione dei meccanismi e che, ovviamente, bisogna rispettare; esso deve, tuttavia, applicarsi alla realizzazione dell'insieme dell'impegno di riduzione o limitazione delle emissioni assunto da ciascuna parte; non si devono mescolare livelli diversi di attuazione, poiché la direttiva riguarda le emissioni di taluni specifici impianti che rappresentano solo una parte del campo di applicazione del Protocollo.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 3, lettera l) (direttiva 2003/87/CE)

(l) "attività di progetto", un'attività di progetto approvata da una o più Parti incluse nell'allegato I **ai sensi dell'**articolo 6 o **dell'**articolo 12 del Protocollo di Kyoto **e delle** decisioni adottate a norma dello stesso;

(l) "attività di progetto **del Protocollo**", un'attività di progetto approvata da una o più Parti incluse nell'allegato I **e definita all'**articolo 6 o **all'**articolo 12 del Protocollo di Kyoto **nonché dalle** decisioni adottate a norma dello stesso;

Motivazione

L'emendamento ha per obiettivo di distinguere i progetti realizzati all'interno o all'esterno dell'Unione europea, come previsto del Protocollo di Kyoto, da un'entità in uno Stato diverso da quello in cui la stessa è stabilita.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, lettera l bis) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

***l bis) “attività di progetto domestico”,
un'attività di progetto realizzata in uno
Stato di cui all'allegato 1 da un'entità di
tale Stato, approvata da una autorità
competente nominata da questo stesso Stato
e relativa ad impianti non soggetti ad
autorizzazione ad emettere a norma
dell'articolo 4 della presente direttiva;***

Motivazione

L'emendamento introduce il concetto di progetto domestico, vale a dire di operazione di riduzione delle emissioni di CO₂ realizzata su impianti che non sono soggetti ad autorizzazione ad emettere. Lo sviluppo di progetti domestici avrebbe un effetto di stimolo in settori di attività non ancora coperti da un dispositivo vincolante di controllo delle emissioni di CO₂. Ciò permetterebbe d'altro lato, nel territorio di un determinato Stato membro, la realizzazione di un progetto da parte di una entità stabilita in questo stesso Stato membro.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, lettera l ter) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

***l ter) “attività di progetti”, insieme delle
attività di progetto del Protocollo e delle
attività di progetto domestico relative ad un
impianto o ad un insieme di impianti;
quando le attività di progetti riguardano un
insieme di impianti, le relative ERU e CER
e i relativi CE sono messi in comune;***

Motivazione

L'emendamento proposto permette di aggiungere le unità di riduzione di emissioni prodotte mediante operazioni di riduzione delle emissioni realizzate su un insieme di impianti, il che faciliterà, ad esempio, lo sviluppo di progetti di piccole dimensioni.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, lettera n bis) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

***n bis) “attività di progetto unilaterale
(domestic offset activity)”, un'attività di***

progetto nel territorio di uno Stato membro attuata senza la partecipazione di un'altra Parte inclusa nell'allegato I e approvata dallo Stato membro in questione con criteri analoghi a quelli di cui all'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso;

Motivazione

Per inserire i progetti unilaterali risulta necessaria anche una definizione mirante a distinguere tale tipologia di progetti dai progetti di attuazione congiunta tra Stati membri dell'UE.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, lettera n ter) (nuova) (direttiva 2003/87/CE)

n ter) "credito di emissione (CE)", un'unità rilasciata in cambio della realizzazione di una attività di progetto domestico.

Motivazione

L'emendamento introduce il concetto di "credito di emissione", specifico dei progetti domestici. Tale unità di conteggio per i progetti domestici corrisponde alle ERU e CER dei progetti previsti dal Protocollo di Kyoto.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 bis, paragrafo 1 (direttiva 2003/87/CE)

1. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, e in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono convertire, su richiesta di un gestore, le CER ***e*** le ERU derivanti dalle attività di progetto in quote nell'ambito del sistema comunitario di scambio nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della presente direttiva. La conversione avviene mediante il rilascio, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER ***o*** di una ERU ***detenuta*** dal gestore interessato nel

1. In applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono convertire, su richiesta di un gestore, le CER, le ERU ***e i CE*** derivanti dalle attività di progetto in quote nell'ambito del sistema comunitario di scambio nel corso di ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva. La conversione avviene mediante il rilascio, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER, di una ERU ***o di un CE detenuti*** dal gestore interessato nel registro nazionale.

registro nazionale.

Motivazione

L'emendamento permette il funzionamento dei meccanismi della direttiva, indipendentemente dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

L'aggiunta del riferimento ai CE permette di prevedere la conversione dei crediti di emissione derivanti da progetti domestici così come dalle ERU e dalle CER.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 bis, paragrafo 2 (direttiva 2003/87/CE)

2. Quando il numero delle CER e delle ERU derivanti dalle attività di progetto e convertite in quote da utilizzare nel sistema comunitario raggiunge la percentuale del 6% dell'importo totale di quote che gli Stati membri hanno rilasciato per il periodo di riferimento, la Commissione procede ad un riesame immediato del sistema. Sulla base di tale esercizio la Commissione può valutare la possibilità di introdurre una percentuale massima, ad esempio pari all'8%, dell'importo totale di quote assegnate dagli Stati membri per il periodo in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. **soppresso**

Motivazione

Il principio di complementarità deve essere applicato all'adempimento dell'insieme dell'impegno di riduzione o limitazione delle emissioni assunto da ciascuna parte del Protocollo di Kyoto. Pertanto, è importante che non esista un limite nell'ambito specifico di questa direttiva.

Gli accordi di Marrakech e la direttiva sullo scambio di quote di emissione prevedono un principio di complementarità di carattere qualitativo.

I termini utilizzati nella direttiva, sia all'articolo 30 che nei considerando, sono i seguenti: "l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato."

In secondo luogo, la direttiva non costituisce il quadro appropriato per fissare le disposizioni relative a come assicurare il completo adempimento del principio di complementarità. Un

principio che, senza dubbio, deve essere alla base di ogni applicazione dei meccanismi e che, ovviamente, bisogna rispettare; esso deve, tuttavia, applicarsi alla realizzazione dell'insieme dell'impegno di riduzione o limitazione delle emissioni assunto da ciascuna parte; non si devono mescolare livelli diversi di attuazione, poiché la direttiva riguarda le emissioni di taluni specifici impianti che rappresentano solo una parte del campo di applicazione del Protocollo.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 2003/87/CE)

2 bis. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto gli Stati membri possono rilasciare, su richiesta di un gestore, certificati per le riduzioni delle emissioni derivanti da attività di progetto unilaterale per il rispettivo periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Detti crediti per attività di progetto unilaterale sono soggetti agli stessi criteri applicati per il rilascio delle ERU.

Motivazione

Con il rilascio di quote per comprovata riduzione delle emissioni derivante da progetti unilaterali si assicura la compatibilità con il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 bis, paragrafo 3 (direttiva 2003/87/CE)

3. Tutte le CER e le ERU possono essere convertite per l'impiego nel sistema comunitario, ***escluse quelle derivanti dalle seguenti attività di progetto:***

a) ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma dello stesso, ***impianti nucleari;***

b) ***attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.***

3. Tutte le CER e le ERU possono essere convertite per l'impiego nel sistema comunitario ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma dello stesso.

Motivazione

L'accesso ai meccanismi di progetto non dovrebbe essere limitato più di quanto previsto dal Protocollo di Kyoto e dagli accordi di Marrakech, che sono stati approvati dall'Unione europea.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 ter, paragrafo 1 (direttiva 2003/87/CE)

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, **e in particolare, per quanto riguarda le attività di progetto del Protocollo, quelle** definite da decisioni successive adottate a norma del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in paesi che abbiano firmato un trattato di adesione con l'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.

Motivazione

Questa nuova formulazione permette di introdurre una distinzione tra i progetti di Protocollo e i progetti domestici.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 11 ter, paragrafo 2 (direttiva 2003/87/CE)

2. Ad esclusione dei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che ospitano attività di progetto garantiscono che non vengano rilasciate ERU per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti disciplinati dalla presente direttiva.

2. Ad esclusione dei casi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che ospitano attività di progetto **del Protocollo** garantiscono che non vengano rilasciate ERU per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute negli impianti disciplinati dalla presente direttiva.

Motivazione

Se si adotta la definizione di progetto domestico, è necessario un riferimento specifico ai progetti del Protocollo.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 ter, paragrafo 3 (direttiva 2003/87/CE)

3. Fino al 31 dicembre 2012, le riduzioni delle emissioni derivanti da attività di progetto che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che sono approvate entro il 31 dicembre 2004 o alla data di adesione dello Stato interessato all'Unione, se tale data è successiva, possono comportare il rilascio di ERU. Per i progetti in questione non vengono assegnate quote rispetto alle riduzioni delle emissioni dovute a tali attività di progetto. **soppresso**

Motivazione

La soppressione del paragrafo permette l'impiego di meccanismi di progetto senza limiti di data prima del 2012, consentendo così una vera fase di transizione e di adeguamento per i paesi che ne hanno bisogno.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11 ter, paragrafo 5, alinea (direttiva 2003/87/CE)

5. Nel valutare la possibilità di approvare le attività di progetto **conformemente agli articoli 6 e 12 del Protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate a norma dello stesso**, gli Stati membri garantiscono che **le attività di progetto** comportino:

5. Nel valutare la possibilità di approvare le attività di progetto, gli Stati membri garantiscono che **esse** comportino:

Motivazione

L'emendamento estende i meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto ai progetti domestici proposti all'emendamento al punto 1 (articolo 3, lettera l bis), della direttiva 2003/87/CE).

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 18, nuovo paragrafo (direttiva 2003/87/CE)

“Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto nominato per

“Gli Stati membri garantiscono, in particolare, il coordinamento tra il proprio punto di contatto nominato per

l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Protocollo di Kyoto e *le rispettive autorità nazionali designate, incaricate* di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; ***entrambe sono designate*** conformemente alle successive decisioni adottate a norma del Protocollo di Kyoto."

l'approvazione dei progetti ***domestici, il proprio punto di contatto nominato per l'approvazione dei progetti internazionali*** ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Protocollo di Kyoto e *la rispettiva autorità nazionale designata, incaricata* di attuare l'articolo 12 del Protocollo di Kyoto; ***gli ultimi due sono designati*** conformemente alle successive decisioni adottate a norma del Protocollo di Kyoto."

Motivazione

L'emendamento estende ai progetti domestici, che proponiamo di creare, i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 19, paragrafo 3, nuova frase (direttiva 2003/87/CE)

“Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di conversione delle CER ***e*** delle ERU per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio e riguardo al monitoraggio del livello di conversione raggiunto.”

“Tale regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di conversione delle CER, delle ERU ***e dei CE*** per l'utilizzo nel sistema comunitario di scambio e riguardo al monitoraggio del livello di conversione raggiunto.”

Motivazione

L'emendamento estende ai progetti domestici, che proponiamo di creare, i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Articolo 21 (direttiva 2003/87/CE)

7. L'articolo 21 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

“La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della conversione delle ERU ***e*** delle CER ai fini del loro impiego nel sistema comunitario, della tenuta dei registri,

7. L'articolo 21 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dal seguente testo:

“La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della conversione delle ERU, delle CER ***e dei CE*** ai fini del loro impiego nel sistema comunitario, della tenuta dei registri,

dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

“3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, alla conversione delle ERU *e* delle CER ai fini del loro impiego nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.”

dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

“3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sugli sviluppi relativi all'assegnazione delle quote di emissioni, alla conversione delle ERU, delle CER *e dei CE* ai fini del loro impiego nel sistema comunitario, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.”

Motivazione

L'emendamento estende ai progetti domestici, che proponiamo di creare, i meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Articolo 21 bis (direttiva 2003/87/CE)

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno il meccanismo dell'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti di attuazione congiunta e del meccanismo per

Ai sensi della Convenzione UNFCCC, del Protocollo di Kyoto e di ogni successiva decisione adottata per attuare i suddetti strumenti, la Commissione e gli Stati membri s'impegnano a sostenere attività *di progetto del protocollo* volte a creare capacità nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, affinché questi possano sfruttare appieno il meccanismo dell'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito, a supporto delle rispettive strategie per lo sviluppo sostenibile; s'impegnano inoltre ad agevolare il coinvolgimento di entità nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti di attuazione congiunta e del meccanismo per lo sviluppo pulito. **La Commissione**

lo sviluppo pulito.”

riferisce ogni due anni sull'esito dei suoi sforzi. Occorre rafforzare le rappresentanze dell'UE nei paesi ad economia in transizione e nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto dotandole di esperti in scambi di emissioni. Inoltre si dovrebbero costituire in loco gruppi di lavoro congiunti per consentire la rapida trasmissione delle informazioni necessarie.”

Motivazione

I meccanismi basati sui progetti acquisteranno sempre più importanza nei prossimi anni e nei prossimi decenni, e per molti paesi ad economia in transizione e in via di sviluppo diventeranno importanti fonti di entrate. Inoltre il trasferimento di tecnologia ad essi connesso si rifletterà sulla qualità della crescita, cioè in breve sulla sostenibilità. Perciò è importante che la politica del clima e la politica dello sviluppo siano fin d'ora legate l'una all'altra.

Se si adotta la definizione di progetto domestico, è necessario un riferimento specifico ai progetti del Protocollo.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA a)

Articolo 30, paragrafo 2, nuova lettera k) (direttiva 2003/87/CE)

"k) l'impatto dei meccanismi di progetto sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale;"

"k) l'impatto dei meccanismi di progetto **del Protocollo** sui paesi ospitanti, in particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo di questi ultimi, compresa la verifica se siano stati istituiti progetti di attuazione congiunta o del meccanismo per lo sviluppo pulito di grandi dimensioni per la produzione di energia idroelettrica che abbiano un impatto negativo sotto il profilo ambientale e sociale;"

Motivazione

Se si adotta la definizione di progetto domestico, è necessario un riferimento specifico ai progetti del Protocollo.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA b)
Articolo 30, paragrafo 3 (direttiva 2003/87/CE)

b) il paragrafo 3 è soppresso.

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamento allo stesso punto da parte dello stesso autore.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Allegato V, nuovo punto 13 (direttiva 2003/87/CE)

10. All'allegato V è aggiunto il seguente punto:

soppresso

“(13) I verificatori accreditati secondo la procedura e i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie nel campo delle attività di attenuazione dei gas a effetto serra possono svolgere la funzione di verificatori anche per le attività di progetto nell'ambito del meccanismo di attuazione congiunta realizzate all'interno della Comunità.”

Motivazione

Questo paragrafo della proposta di direttiva non è molto chiaro. I verificatori per le attività di progetto ammissibili a titolo dell'attuazione congiunta, accreditati in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001/CE, rischierebbero allora di sostituirsi alle amministrazioni nazionali nell'UE.